

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)

(amministrata con Libro Matricola)

La presente polizza è stipulata tra

Azienda Trasporti Verona s.r.l.
Lungadige Galtarossa, 5
37133 Verona
C.F./P.I. 03644010237



e

Società Assicuratrice
Agenzia di.

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del :	
alle ore 24.00 del :	
frazionamento	semestrale

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati**

alle ore 24,00 di ogni	31.12 e 30.06
-------------------------------	----------------------

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori – Dispositivi – Attrezzature

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.
- **Dispositivi:** i dispositivi di bordo installati su veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente

Azienda Trasporti Verona s.r.l.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

Legge

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273.

Regolamenti

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IIVASS e dal ministero delle attività produttive.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente pubblico o di pubblica utilità.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

L'Azienda Trasporti Verona Srl, è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, all'Azienda Trasporti di Verona (ATV) competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

- dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito dei Comuni di Verona e di altri Comuni compresi nel bacino di traffico della Provincia di Verona per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti interessati;
- dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Veneto.

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Azienda Trasporti di Verona (ATV) può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap;
- eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

L'Azienda Trasporti di Verona (ATV Srl) può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "subaffidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

Su parte degli autobus di ATV è installato un sistema di videosorveglianza in grado di riprendere sia l'interno dell'autobus che la carreggiata strada durante la marcia, conservando le immagini su supporto permanente, conformemente alla normativa vigente. A seconda degli allestimenti, il sistema può riprendere anche il fianco dell'autobus e la parte posteriore in fase di retromarcia. Il sistema è attualmente presente su 145 autobus (106 urbani e 39 extraurbani), e sarà esteso nel 2018 fino a raggiungere i 169 autobus.

Tali autobus coprono circa il 90% delle percorrenze in ambito urbano e il 18% di quelle in ambito extraurbano: successivamente, sarà adottato su tutti gli autobus di nuova acquisizione.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie – Frazionamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla

stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

1.6 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

1.7 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Verona.

1.8 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.10 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni semestralità assicurativa entro 60 (sessanta) giorni dal termine della semestralità stessa.

La regolazione premio verrà calcolata già dalla prima semestralità e, successivamente, ad ogni scadenza semestrale.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Il documento di regolazione premio, emesso dalla Società, dovrà riportare un tabulato con l'indicazione dettagliata del premio (sia attivo che passivo) attribuito ad ogni singolo veicolo.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.11 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Forma dei rapporti tra le parti Contraenti

La Società si impegna a concordare con l'azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.13 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RCA.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'Assicurato diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.14 Interpretazione del contratto

In deroga all'art. 1370 del C.C., in assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.16 Rappresentante della Società operante in Italia avente la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea per la gestione dei sinistri

La Società aggiudicataria avrà l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 209/05, di indicare il proprio rappresentante per la gestione dei sinistri residente in Verona.

1.17 Obbligo della Società di fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio

120 giorni prima di ogni scadenza annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri - premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. n° 209/05, nonché dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito.

2.0 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

2.1 Messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può chiedere alla Società di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line. La Società, inoltre, fornisce l'elenco di tutti i sinistri avvenuti nell'esercizio corredati da una sintetica descrizione in preparazione dell'attuazione della decisione 11/6/2003 della commissione UE. Le parti concordano di dare attuazione al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29/10/2008 n. 191 che regola l'accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'art. 3 l. 5/03/01 n. 57 (G.U. n. 59 del 23/03/04) in materia di pratiche di sinistri R.C. Auto, nella interpretazione più ampia seguendo linee guida del settore TPL.

2.2 Trasmissione di documentazione al Contraente

Con riferimento ed integrazione a quanto previsto dal D.L. 29 ottobre 2008 n. 191, a richiesta del Contraente la Società fornirà adeguate informazioni, qualora possibile anche documentali, relative al risarcimento offerto/percepito dal danneggiato, anche se lo stesso non è stato ancora liquidato, al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per il sinistro da circolazione avvenuto con/o su mezzo dell'Azienda Contraente, la Società ne deve dare informativa all'Azienda Contraente stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

La Società informa l'Azienda Contraente della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con/o su mezzi dell'Azienda Contraente che vengono discussi innanzi il difensore civico, onde mettere in grado l'Azienda Contraente stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo di prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in prosieguo costituiscano precedenti negati per il comparto del trasporto pubblico locale.

3.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

**(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza
il valore assicurato nella rispettiva sezione)**

3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (comprese parti interne), sia fermo che in circolazione, compresi fino alla concorrenza di Euro 10.000,00, gli accessori - dispositivi- attrezzature installati sui veicoli (compresi i dispositivi elettronici quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: apparecchiature emettitrici e obliterate, sistemi di videosorveglianza, ecc.), derivanti dagli eventi di seguito indicati:

a) **Incendio**– combustione anche spontanea con sviluppo di fiamma, scoppio (compreso quello del carburante) o della batteria di trazione od esplosione, autocombustione, caduta di aeromobili e loro parti o cose trasportate, azione del fulmine, scariche e fenomeno elettrico, guasti arrecati dalle Autorità o per loro ordine allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, spese di sgombero dei residui del sinistro.

La garanzia è operante anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87. V° c. del D.Lgs 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni ed integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad esecutori di servizi.

b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, smottamenti, pietre, valanghe e slavine.

d) **Furto o rapina- operante per i veicoli ausiliari**- (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina (anche di beni non assicurati), od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni:

- da circolazione conseguenti al furto od alla rapina,
- commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

3.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

b) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o del Contraente (l comma art. 1900 C.C.);

c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

3.3 Adeguamento del valore assicurato

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

a) per gli autobus, trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore aggiornato;

b) per i veicoli ausiliari, trasmette l'elenco aggiornato dei valori dei singoli veicoli tenendo presente la quotazione di "Quattroruote".

3.4 Franchigie

✓ **Eventi socio-politici:** euro 500.00

✓ **Eventi atmosferici:** euro 300,00

✓ **Incendio/Furto dispositivi installati sui veicoli:** euro 500,00.

3.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente ai sinistri di origine presumibilmente dolosa, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

3.6 Conservazione delle tracce del sinistro

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato della Società per la valutazione del danno comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro alla Società.

Il Contraente, a richiesta della Società, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

3.7 Determinazione dell'ammontare del danno

- *Autobus e carri soccorso*

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con le seguenti precisazioni:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai sessanta giorni ed i danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi anche tributari;
- b) in caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, si stima il valore in base al prezzo di riacquisto di veicoli nuovi, uguali o equivalenti per l'utilizzo al quale sono destinati, applicando a tale valore un degrado conteggiato come da seguente tabella:

Degrado	Età del veicolo
0	I ANNO
9%	II ANNO
18%	III ANNO
26%	IV ANNO
33%	V ANNO
40%	VI ANNO
46%	VII ANNO
52%	VIII ANNO
57%	IX ANNO
62%	X ANNO
66%	XI ANNO
70%	XII ANNO
74%	XIII ANNO
78%	XIV ANNO
81%	XV ANNO
84%	XVI ANNO
87%	XVII ANNO
90%	XVIII ANNO
93%	XIX ANNO
96%	XX ANNO
99%	XXI ANNO

- c) in caso di sinistro che causi danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, determinato in base alla tabella di degrado di cui al punto precedente, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

In caso di sinistro che coinvolga più veicoli, non è previsto alcun massimale di risarcimento.

- **Veicoli ausiliari**

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Quattroruote, si farà riferimento al valore di mercato in base alle valutazioni della rivista rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio per riparare le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del veicolo risultante dal listino "Quattroruote" in vigore nel mese precedente a quello del sinistro (valore assicurato).

- **Per tutti i veicoli**

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica.

- **Deroga alla proporzionale**

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%.

3.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennità è eseguito dalla Società alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o dal ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

3.9 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3.10 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

SCHEMA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza ARD cumulativa n°

Contraente: **Azienda Trasporti Verona s.r.l.**
Lungadige Galtarossa, 5
37133 Verona
C.F. 03644010237

durata del contratto: **anni ____ , con**

effetto dal: _____

scadenza il: _____

scadenza prima rata il: _____

rateazione: **semestrale**

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI ARD** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- **Norme che regolano l'Assicurazione A.R.D. per i danni da Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici, Furto e Rapina** (norme 3.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI ARD** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI ARD**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

La Società

Il Contraente
